II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1973

relativa ai carboni da coke ed al coke destinati all'industria siderurgica della Comunità

(73/287/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli da 2 a 5 e 95, primo e secondo comma ; previa consultazione del Comitato consultivo e con parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

I

considerando che le trasformazioni strutturali del mercato dell'energia hanno indotto gli Stati membri a concludere il 21 aprile 1964 un protocollo di accordo sui problemi energetici ; che, in applicazione del paragrafo 11 del citato protocollo e sulla base dell'articolo 95, primo e secondo comma, del trattato, la Commissione ha preso, in data 22 dicembre 1970, la decisione n. 3/71/CECA relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera, facente seguito alla decisione n. 3/65 dell'Alta Autorità in data 17 febbraio 1965 ;

considerando che le particolari caratteristiche del mercato dei carboni da coke e del coke destinati all'industria siderurgica hanno indotto l'Alta Autorità a prendere — previo parere conforme del Consiglio che ha deliberato all'unanimità — la decisione n. 1/67, del 21 febbraio 1967, relativa ai carboni da coke e al coke destinati all'industria siderurgica [1] ;

considerando che la citata decisione, dopo essere stata prorogata di un anno [2], è scaduta il 31 dicembre 1969 ;

considerando che per le stesse ragioni la Commissione ha preso il 19 dicembre 1969, nelle stesse forme, la decisione n. 70/1/CECA relativa ai carboni da coke e al coke [3], che è scaduta il 31 dicembre 1972 ;

considerando che alla scadenza della decisione n. 70/1 CECA la maggior parte dei produttori e dei consumatori di carbone da coke non avevano preso le disposizioni necessarie per creare una situazione in cui gli oneri finanziari derivanti dagli approvvigionamenti di coke siano interamente sostenuti dall'industria siderurgica ;

considerando che negli anni a venire continueranno ad esistere delle difficoltà d'ordine economico connesse con la produzione e lo smercio dei carboni da coke e del coke destinati all'industria siderurgica ; che, infatti, gran parte della produzione comunitaria permane finanziariamente deficitaria sia a medio che a lungo termine ; che potrebbero rivelarsi necessarie altre forti riduzioni di capacità ; che esistono nel contempo delle incertezze in merito alle condizioni in cui si svolgerebbe l'approvvigionamento di carboni da coke da paesi terzi qualora la diminuzione delle capacità di produzione della Comunità fosse troppo rapida o troppo forte ; che esistono ancora delle restrizioni in materia di politica commerciale ;

considerando inoltre che l'improvvisa cessazione di un regime specifico di aiuti ai carboni da coke e al coke destinati all'industria siderurgica rischierebbe di far riapparire quegli stessi fattori disintegratori che le decisioni n. 1/67 e n. 70/1/CECA avevano lo scopo di neutralizzare ;

considerando in particolare che potrebbe instaurarsi una situazione contraria alla solidarietà comunitaria, tanto sotto il profilo delle quantità disponibili per gli scambi intracomunitari, quanto sotto quello dell'allineamento con i prezzi dei carboni da coke provenienti da paesi terzi ;

---

(1) GU n. 36 del 28. 2. 1967, pagg. 562/67.
(2) Con decisione n. 2177/68/CECA della Commissione, del 27. 12. 1968 (GU n. L 315 del 31. 12. 1968, pag. 1).
(3) GU n. L 2 del 6. 1. 1970, pag. 10.

considerando che una siffatta evoluzione metterebbe in pericolo il raggiungimento di determinati obiettivi fondamentali che la Comunità ha il compito di conseguire, in particolare degli obiettivi definiti ai punti a) e d) dell'articolo 3 del trattato ;

considerando che in tali circostanze è necessario, per realizzare gli obiettivi della Comunità, istituire un nuovo regime specifico di aiuti alle imprese carboniere che agevoli la produzione indispensabile di carboni da coke e di coke e che, grazie ad una estensione delle norme di allineamento, permetta di ridurre nella misura necessaria i prezzi dei carboni da coke e del coke destinati all'industria siderurgica, prevedendo nel contempo un sistema di finanziamento comunitario a favore degli scambi intracomunitari e altri oneri conseguenti all'allargamento della Comunità ;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tal uopo necessari ; che in questo caso non previsto bisogna ricorrere alle disposizioni dell'articolo 95, primo comma, per assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui si tratta ;

II

considerando che un nuovo regime specifico di aiuti ai carboni da coke e al coke destinati all'industria siderurgica deve consentire progressivamente tanto ai produttori quanto ai consumatori di detti carboni di prendere, durante il periodo in cui resterà in vigore, le disposizioni necessarie affinché, una volta cessato questo regime, si instauri una situazione in cui gli oneri finanziari derivanti dagli approvvigionamenti di coke siano interamente sostenuti dall'industria siderurgica,

— sia che essa paghi il carbone comunitario [1] ad un prezzo che ne consenta la produzione, tenuto conto eventualmente di un premio di sicurezza,

— sia che essa faccia ricorso al mercato internazionale, il che può implicare, nel periodo di applicazione del regime di aiuti, un cambiamento di orientamento della politica di approvvigionamento delle imprese ;

considerando che, a tale scopo, il nuovo regime deve essere limitato nel tempo e degressivo ;

considerando d'altronde che nelle attuali circostanze il miglior modo di conseguire gli obiettivi sopra definiti risulta essere quello di agevolare la produzione necessaria di carboni da coke concedendo un aiuto alla produzione ad un tasso variabile per ogni bacino per la durata di sei anni e di agevolare inoltre lo smercio nelle zone distanti dal bacino di estrazione e le forniture nell'ambito degli scambi intracomunitari per mezzo di un aiuto allo smercio il cui tasso vari secondo le possibilità di approvvigionamento degli stabilimenti e sia ridotto per gli ultimi due anni di applicazione della decisione ;

considerando che, al fine di poter meglio tener conto della diversità delle condizioni economiche dei vari bacini, gli Stati membri debbono avere la possibilità di stabilire, per l'aiuto alla produzione, tassi che tengano conto in particolare della differenza tra i costi medi di produzione del bacino e i prezzi del carbone da coke nella zona principale di smercio nonché le condizioni di smercio a lungo termine, anche se questa differenza dovesse essere superiore a quella strettamente giustificata da motivi attinenti alla sicurezza dell'approvvigionamento ; che i tassi così fissati sono soggetti ad un'autorizzazione della Commissione basata sui criteri sopraindicati ;

considerando che, per garantire la piena efficacia del nuovo regime di aiuti, i rapporti contrattuali tra produttori e consumatori di carboni da coke e di coke debbono avere una base durevole e porre i partecipanti in una situazione paragonabile ; che la concessione degli aiuti deve pertanto essere legata all'esistenza di contratti a lungo termine ;

considerando che, per quanto riguarda l'aiuto allo smercio, occorre assicurare che venga riversato sugli acquirenti sotto forma di ribassi di prezzo e che, per quanto riguarda l'aiuto alla produzione, un'eventuale iniziativa del genere non deve introdurre discriminazioni fra i contatti a lungo termine ;

III

considerando che, a norma dell'articolo 60, paragrafo 2 b), ultimo comma, l'allineamento con i prezzi franco consegna dei prodotti dei paesi terzi è lecito soltanto nei casi in cui l'acquirente abbia realmente la possibilità di procurarsi tali prodotti ; che, per i carboni da coke e il coke, non esiste in tutte le regioni del mercato comune la concorrenza effettiva dei prodotti dei paesi terzi ;

considerando che l'obiettivo della decisione può essere conseguito soltanto se le imprese hanno facoltà di concedere, per le forniture eseguito nell'ambito di contratti a lungo termine, ribassi sui prezzi di listino anche qualora nel luogo di utilizzazione non esista una concorrenza effettiva ;

considerando che è opportuno creare delle garanzie per assicurare che le accresciute possibilità di allineamento derivanti dalla presente decisione non conducano a praticare quotazioni inferiori ai prezzi dei carboni da coke provenienti da paesi terzi ; che è sufficiente a tal fine conferire alla Commissione la facoltà di fissare dei prezzi indicativi ;

[1] A prescindere dall'aiuto pubblico giustificato da considerazioni specificamente attinenti alla sorte delle miniere di carbone.

considerando che occorre impedire che nel caso di fornitura di coke da altoforno il costo netto di cokefazione non sia interamente coperto ; che occorre a tal fine conferire alla Commissione il potere di fissare valori standard che permettano di calcolare il prezzo del coke partendo dal prezzo del carbone da coke ;

considerando che la corretta applicazione della presente decisione esige inoltre che la Commissione possa fissare dei criteri per la valutazione delle differenze di qualità dei vari carboni da coke e del coke oggetto delle forniture contemplate dalla presente decisione ;

considerando che le trasgressioni alla presente decisione debbono dar luogo all'applicazione dell'articolo 64 del trattato ;

IV

considerando che nel precedente paragrafo I sono stati esposti i motivi per cui la concessione alle imprese carboniere di aiuti destinati ad agevolare la produzione necessaria di carboni da coke e di coke ed inoltre lo smercio di tali prodotti permette di realizzare diversi obiettivi definiti nell'articolo 3 del trattato ; che in questo settore l'importanza degli scambi intracomunitari e le disposizioni che l'articolo 59 del trattato prevede in caso di penuria giustificano un finanziamento comunitario degli aiuti allo smercio attinenti agli scambi intracomunitari ;

considerando che occorre stabilire le norme per il finanziamento degli aiuti tenendo conto degli interessi degli Stati membri e dell'industria consumatrice di coke da altoforno ;

considerando che circa due terzi della produzione comunitaria di carboni e di coke destinati ad alimentare gli altiforni vengono consumati nei paesi produttori di carbone e che è pertanto equo che l'onere degli aiuti alla produzione sia sostenuto da questi stessi paesi ;

considerando che la situazione del mercato giustifica un sensibile aumento del tasso dell'aiuto allo smercio rispetto alla precedente decisione ; che i maggiori oneri che ne risultano non possono essere interamente coperti con i mezzi fiscali nazionali e che occorre pertanto prevedere un contributo comunitario al pagamento di aiuti allo smercio attinenti agli scambi intracomunitari ; che, non essendo tale contributo compreso fra gli oneri enumerati nell'articolo 50, paragrafo 1, del trattato, è necessario ricorrere in questo caso non previsto alle disposizioni dell'articolo 95, primo comma ;

considerando che i vantaggi che i consumatori di coke da altoforno traggono dal sistema così instaurato giustificano un loro contributo al finanziamento comunitario degli aiuti allo smercio attinenti agli scambi intracomunitari ; che, per quanto concerne questa partecipazione, l'articolo 53 del trattato prevede la possibilità di istituire i meccanismi finanziari necessari per l'esecuzione delle missioni definite nell'articolo 3 ; ma che questi meccanismi che nella maggior parte dei casi assumono la forma di una cassa di perequazione, presuppongono normalmente la ripartizione delle spese a favore di un numero limitato di imprese o di operazioni tra il complesso delle imprese di cui si tratta ; che nella fattispecie il consumo di carbone comunitario è sensibilmente superiore al consumo di carbone importato, per cui il ricorso ad una cassa di perequazione risulterebbe inadeguato ; che in questo caso non previsto dal trattato è necessario ricorrere alle disposizioni dell'articolo 95, primo comma ;

considerando che il contributo dei consumatori di coke da altoforno deve essere stabilito sulla base più neutrale possibile e ad un livello tale da non deteriorare le condizioni di concorrenza ;

considerando che l'ammontare dei contributi delle industrie siderurgiche che non partecipano agli scambi intracomunitari e che coprono una parte considerevole dei loro fabbisogni con carbone da coke di origine nazionale può servire ad alleggerire gli oneri dei paesi produttori interessati ;

considerando che il finanziamento comunitario deve essere nel contempo semplice ed efficace ; che, a tale scopo, basta prevedere la costituzione di un fondo speciale gestito dalla Commissione ;

V

considerando che non sarebbe possibile garantire un'applicazione corretta della decisione n. 3/71/CECA del 22 dicembre 1970 se la Commissione non tenesse conto degli aiuti previsti dalla presente decisione per valutare se gli aiuti contemplati negli articoli da 6 a 9 della decisione n. 3/71/CECA sono tali da compromettere il buon funzionamento del mercato comune ; che, d'altra parte, la Commissione deve vigilare affinché gli aiuti previsti dalla presente decisione non abbiano l'effetto di alterare le condizioni di concorrenza fra le imprese produttrici di carbone o di coke o fra le imprese siderurgiche ;

considerando che è opportuno prevedere per le istituzioni della Comunità la possibilità di rivedere il contenuto delle disposizioni finanziarie per adattarle in particolare all'evoluzione delle condizioni di approvvigionamento a lungo termine e delle correnti di approvvigionamento nella Comunità allargata, nonché la possibilità di sospendere la presente decisione qualora la sua applicazione provochi gravi difficoltà nel mercato comune del carbone e dell'acciaio o difficoltà atte a tradursi in alterazioni di una situazione economica regionale, come pure nel caso in cui intervengano cambiamenti sensibili nelle condizioni, nel volume o nella

ripartizione delle correnti di scambio intracomunitarie, per cui risultino modificate le condizioni economiche che hanno spinto ad adottare la presente decisione ; che la Commissione deve poter limitare il beneficio della concessione degli aiuti qualora l'esecuzione di contratti a lungo termine comprometta il conseguimento degli obiettivi della presente decisione ;

considerando che può risultare necessario precisare, a mezzo di decisioni generali, le condizioni di applicazione delle norme stabilite dalla presente decisione e che occorre a tale scopo prevedere idonee procedure ;

considerando che la presente decisione è destinata ad apportare un contributo temporaneo alla soluzione dei problemi posti da prodotti insostituibili come i carboni da coke ed il coke destinati all'industria siderurgica ; che la sua validità deve pertanto essere limitata a sei anni ; che, per evitare una soluzione di continuità è opportuno che le disposizioni della presente decisione relative agli aiuti, alle regole di prezzo e al finanziamento comunitario entrino in vigore il 1° gennaio 1973,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

PARTE I

Aiuti degli Stati membri

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati ad accordare alle imprese carbonifere soggette alla loro giurisdizione e che effettuino forniture di carboni da coke e coke destinate all'approvvigionamento degli altiforni dell'industria siderurgica della Comunità degli aiuti destinati a facilitare la produzione, lo smercio nelle zone distanti dal bacino di produzione e gli scambi intracomunitari nonché la conclusione e l'esecuzione di contratti a lunga scadenza. A tal fine possono essere accordati i seguenti aiuti :

a) un aiuto alla produzione, per il quale i governi fissano ogni anno un tasso per bacino, tenendo conto in particolare dei costi medi di produzione del bacino, dei prezzi del carbone da coke nella zona principale di smercio e delle condizioni di approvvigionamento a lungo termine ;

b) un aiuto allo smercio applicabile in caso di fornitura destinata a una zona lontana dal bacino di produzione o effettuata nel quadro degli scambi intracomunitari. Il tasso di tale aiuto può arrivare fino a 3 unità di conto per tonnellata di carbone da coke per forniture a stabilimenti che dispongano di possibilità di approvvigionamento diretto per via marittima e fino a 1,60 unità di conto per tonnellata negli altri casi. Questi tassi sono portati rispettivamente a 2,60 e a 1,40 unità di conto per il quinto anno, e a 2 e 1 unità di conto per il sesto anno di validità della decisione. Questi livelli sono fissati partendo dai tassi applicabili per il primo anno di applicazione, fatto salvo quando disposto nell'articolo 10. I tassi adottati dai governi non devono produrre discriminazioni tra gli aiuti relativi alle forniture delle imprese carbonifere.

Articolo 2

1. Nella misura in cui gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, si applicano le seguenti regole :

a) gli aiuti devono essere erogati alle imprese produttrici di carboni da coke per le forniture di carbone di propria produzione ;

b) gli aiuti possono essere erogati soltanto qualora detto carbone sia utilizzato per la fabbricazione di coke e il coke sia effettivamente impiegato negli altiforni dell'industria siderurgica comunitaria ;

c) gli aiuti possono essere erogati soltanto per forniture di carbone da coke e di coke d'altoforno effettuate nel quadro di un contratto a lungo termine.

2. Gli aiuti alla produzione di cui all'articolo 1, lettera a), possono essere erogati soltanto dopo che la Commissione ne abbia autorizzato il relativo tasso. L'autorizzazione della Commissione è subordinata al fatto che i criteri di cui all'articolo 1, lettera a), siano stati tenuti in debito conto. A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri presentano domanda per l'anno civile seguente corredata dei documenti giustificativi. La Commissione comunica le sue conclusioni nel termine di due mesi dalla ricezione.

3. L'aiuto allo smercio di cui all'articolo 1, lettera b), può essere accordato solo se erogato sotto forma di ribasso sul prezzo all'acquirente di carboni da coke o di coke di altoforno.

Quando un'impresa carbonifera trasferisce il contributo alla produzione sugli acquirenti, tale trasferimento non deve creare discriminazione fra i vari contratti a lungo termine di cui deve garantire l'esecuzione.

PARTE II

Regole di prezzo

Articolo 3

1. Le imprese carbonifere sono autorizzate ad accordare, se necessario, dei ribassi sui loro prezzi di listino per le forniture di carbone da coke e di coke per gli altiforni dell'industria siderurgica della Comunità effettuate nel quadro di un contratto a lungo termine anche quando nel luogo di utilizzazione non vi sia una concorrenza effettiva con carboni da coke o con coke di paesi terzi.

2. I ribassi di cui al precedente paragrafo 1 non debbono dar luogo per i carboni e coke della Comunità a prezzi franco consegna inferiori ai prezzi che potrebbero essere praticati per i carboni da coke dei paesi terzi e per il coke fabbricato con carboni da coke di paesi terzi.

3. Tutte le altre disposizioni relative all'allineamento previsto dall'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), ultimo comma, del trattato, nonché le decisioni di applicazione, si applicano alle transazioni di cui al precedente paragrafo 1, e in particolare quelle che permettono alla Commissione di eliminare e di limitare, in caso di abuso, nei confronti delle imprese in questione, il beneficio di tali ribassi.

Articolo 4

In caso di infrazione da parte di un'impresa delle regole di cui all'articolo 3 si applica il disposto dell'articolo 64 del trattato.

Articolo 5

1. I prezzi franco consegna di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per i carboni da coke dei paesi terzi debbono essere calcolati sulla base dei prezzi cif — porti della Comunità per operazioni equiparabili. La Commissione può fissare dei prezzi cif indicativi.

2. I prezzi franco consegna di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per il coke di altoforno dei paesi terzi debbono essere calcolati sulla base di prezzi cif per i carboni da coke di cui al precedente paragrafo 1 e in modo da coprire interamente il costo netto di cokefazione delle cokerie fornitrici. La Commissione può fissare dei valori standard corrispondenti.

3. La Commissione può fissare dei criteri di valutazione delle differenze di qualità fra i carboni da coke ed il coke.

PARTE III

Finanziamento comunitario

Articolo 6

È istituito un finanziamento comunitario :

— per gli aiuti allo smercio erogati in applicazione della parte I della presente decisione e relativi agli scambi intracomunitari.

— per i contributi provenienti dalle industrie siderurgiche di paesi membri che non partecipano agli scambi intracomunitari, qualora la loro produzione di carbone da coke copra almeno il 75 % dei fabbisogni dei loro altiforni.

A tale scopo viene creato un fondo speciale gestito dalla Commissione.

Articolo 7

1. Il finanziamento comunitario si applica ad un massimo di 15 milioni di tonnellate di carbone da coke all'anno, nonché all'ammontare dei contributi previsti al precedente articolo 6.

2. Il fondo speciale è finanziato nel modo seguente :

a) il contributo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ammonta :

— per il primo anno, a 0,266 unità di conto per tonnellata di carbone, ossia a 4 milioni di unità di conto al massimo ;

— per il secondo anno, a 0,333 unità di conto per tonnellata di carbone, ossia 5 milioni di unità di conto al massimo ;

— per gli anni successivi, a 0,400 unità di conto per tonnellata di carbone, ossia a 6 milioni di unità di conto al massimo all'anno ;

b) gli Stati membri dovranno fornire i contributi globali seguenti, suddivisi secondo il criterio indicato al paragrafo che segue :

— per il primo anno, 0,627 unità di conto per tonnellata di carbone, ossia 9,4 muc al massimo ;

— per il secondo anno, 0,560 unità di conto per tonnellata di carbone, ossia 8,4 muc al massimo ;

— per il terzo e quarto anno, 0,493 unità di conto per tonnellata di carbone, ossia 7,4 muc al massimo all'anno ;

— per il quinto anno, 0,273 unità di conto per tonnellata di carbone, ossia 4,1 muc al massimo ;

— per il sesto anno, 0,207 unità di conto per tonnellata di carbone, ossia 3,1 muc al massimo ;

c) il contributo globale delle industrie siderurgiche non citate all'articolo 6, secondo trattino, ammonta :

— per i primi quattro anni a 1,107 unità di conto per tonnellata di carbone, ossia 16,6 muc al massimo all'anno ;

— per il quinto anno, a 1,207 unità di conto per tonnellata di carbone, ossia 15,5 muc al massimo ;

— per il sesto anno, a 0,593 unità di conto per tonnellata di carbone, ossia 8,8 muc al massimo.

L'ammontare globale del contributo è suddiviso fra le imprese siderurgiche sulla base del loro consumo di coke d'altoforno.

Il contributo delle industrie siderurgiche citate all'articolo 6, secondo trattino, è calcolato in base al tasso per tonnellata di consumo applicabile alle altre imprese.

3. Il contributo da fornire da parte degli Stati membri si ripartisce secondo il seguente criterio :

Germania	31 %
Belgio	13 %
Francia	28 %
Italia	12 %
Lussemburgo	10 %
Paesi Bassi	6 %

Articolo 8

1. Gli Stati fornitori possono chiedere al fondo speciale il rimborso degli aiuti effettivamente erogati.

2. La Commissione verifica le domande e fissa l'ammontare dei rimborsi agli Stati membri interessati a carico del fondo speciale. Se il tonnellaggio corrispondente supera il limite fissato all'articolo 7, paragrafo 1, i rimborsi vengono debitamente ridotti secondo una percentuale di riduzione identica per ciascuno degli Stati fornitori.

3. La Commissione, in base a tale ammontare e ai contributi delle industrie siderurgiche citate all'articolo 7, paragrafo 1, fissa i contributi da versare al fondo speciale.

4. Per accelerare il finanziamento comunitario, i paesi fornitori sono tenuti a comunicare alla Commissione le forniture di carbone da coke che danno diritto all'aiuto, effettuate nel corso del trimestre precedente nel quadro dell'articolo 6. Sulla base di tali dichiarazioni, la Commissione richiede agli Stati membri il versamento dell'ammontare corrispondente e ripartisce immediatamente tali versamenti tra gli Stati interessati contemporaneamente al contributo corrispondente della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. La Commissione richiede i contributi delle imprese siderurgiche e ripartisce immediatamente i versamenti tra gli Stati interessati.

5. I conti definitivi vengono chiusi all'inizio di ogni anno civile per l'anno precedente.

PARTE IV

Disposizioni generali e finali

Articolo 9

1. La Commissione tiene conto degli aiuti previsti dalla presente decisione per valutare se gli aiuti di cui agli articoli da 6 a 9 della decisione n. 3/71/CECA del 22 dicembre 1970 possono compromettere il buon funzionamento del mercato comune.

2. La Commissione vigila inoltre a che gli aiuti previsti dalla presente decisione non abbiano l'effetto di alterare le condizioni della concorrenza tra le imprese produttrici di carbone e di coke o tra le imprese siderurgiche.

Articolo 10

1. In ogni caso di urgenza o altrimenti al termine del primo anno d'applicazione della presente decisione, e in seguito ogni due anni, la Commissione potrà, con decisione adottata previa consultazione del Comitato consultivo e parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità, modificare :

— il tasso dell'aiuto allo smercio,

— il limite massimo degli scambi,

— le regole di finanziamento del fondo speciale,

— il criterio di ripartizione di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Queste modifiche debbono tener conto dell'evoluzione delle condizioni d'approvvigionamento a lungo termine e delle correnti d'approvvigionamento della Comunità allargata.

2. Se la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, constata che

a) l'applicazione della presente decisione è suscettibile di provocare perturbamenti gravi nel mercato comune del carbone e dell'acciaio o difficoltà che potrebbero portare al deterioramento di una situazione economica regionale, o che

b) sono intervenute sensibili modificazioni delle condizioni, del volume o della ripartizione delle correnti di scambio intracomunitarie, tali da modificare le condizioni economiche che hanno condotto all'adozione della presente decisione,

la Commissione può sospendere l'applicazione della presente decisione informandone immediatamente il Consiglio.

3. Se, su richiesta di uno Stato membro, o di propria iniziativa, la Commissione constata che l'andamento dei contratti a lungo termine ostacola il raggiungimento dei fini della presente decisione, essa può limitare, nei confronti dell'impresa in questione, il beneficio dell'applicazione del precedente articolo 1.

4. In caso di urgenza, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione stabilisce senza indugio le necessarie misure di salvaguardia, le comunica agli altri Stati membri e ne informa immediatamente il Consiglio.

Articolo 11

La Commissione riferirà periodicamente al Consiglio sull'applicazione della presente decisione e sull'evoluzione delle condizioni di approvigionamento, in particolare nel quadro degli scambi intracomunitari.

Articolo 12

La Commissione adotta, previa consultazione del Consiglio e consultazione del Comitato consultivo, le disposizioni necessarie all'applicazione della presente decisione.

Articolo 13

La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 1973.

Le parti I, II e III hanno effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 1973 e si applicano alle forniture di carboni da coke e di coke effettuate a decorrere da tale data. Le domande di cui all'articolo 2, paragrafo 2, relative al 1973 devono essere presentate entro il 31 ottobre 1973. Per l'anno 1973, le disposizioni relative al versamento degli aiuti (articolo 2.1, lettera c), agli eventuali ribassi in assenza di concorrenza effettiva (articolo 3.1) e al finanziamento comunitario (articolo 7) si applicano nonostante l'assenza di un contratto a lungo termine.

La presente decisione cessa di essere in vigore il 31 dicembre 1978.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI